



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 62

Riunione del giorno 10 giugno 2020

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

51.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Mauro GAETANI** n.q. di Presidente della S.S. PAG VOLLEY SSD
- **S.S. PAG VOLLEY SSD** in persona del Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Massimo Argirò - Componente (estensore)

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

"A) MAURO GAETANI: per aver, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del sodalizio PAG VOLLEY SSD, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 e 21 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, tesserato, per la stagione sportiva 2019-2020, gli atleti M. L. e M. A. senza essere in possesso dei rispettivi certificati medici di idoneità sportiva;

B) PAG VOLLEY SSD: per responsabilità oggettiva, ex Art. 76, numero 1, Reg. Giur. per quanto contestato sub A) al proprio Presidente e legale rappresentante Mauro Gaetani".

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva dapprima la convocazione degli incolpati per l'udienza del 18 marzo 2020, rinviata con ordinanza al 10 giugno 2020.

Alla detta udienza - svolta in modalità videoconferenza - compariva, oltre al Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, anche l'Avv. Andrea Starace, in rappresentanza sia del sodalizio che del Presidente Mauro Gaetani, il quale concludeva per una sanzione attenuata.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto delle conclusioni rassegnate dal difensore dell'incolpato,

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalle richieste di svincolo inviate alla SSD PAG Volley e all'Ufficio Tesseramento Nazionale, da parte degli *atleti M. L. e M. A.* Nelle predette richieste, questi sostenevano di non aver mai effettuato il rinnovo del tesseramento annuale per la stagione sportiva 2019-2020, né di aver mai consegnato valido certificato medico sportivo per l'attività agonistica.

Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato la richiesta degli atleti, verificata l'impossibilità del Responsabile del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione della certificazione medica, con provvedimento prot. n. 0001150 del 18.10.2019, provvedeva a revocare l'omologa del tesseramento degli *atleti M. L. e M. A.* con la SSD PAG Volley e ad inviare la documentazione completa alla Procura Federale.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

Il Procuratore, ritenendo conseguentemente esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, deferiva il tesserato Gaetani, n.q. di Presidente dell'SSD PAG Volley ed il sodalizio, in persona del Presidente p.t., innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, confermata dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che Mauro Gaetani, n.q. di Presidente dell'SSD PAG Volley Taviano, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dei due atleti sopra menzionati, per la stagione sportiva 2019 - 2020, senza il prescritto certificato medico richiesto.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà dell'atleta di continuare o meno a svolgere l'attività agonistica, il sodalizio è obbligato ad acquisire idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento. L'omessa acquisizione integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva - appare opportuno ribadirlo - il preciso obbligo ed onere di non tesserare gli *atleti M. L. e M. A.* in mancanza di idonea certificazione. A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *"il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)"*.

Il legale rappresentante dell'SSD PAG Volley, quindi, era responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dei due atleti ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione



(per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Sussiste anche la responsabilità del sodalizio PAG Volley così come contestata dalla procura.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico di Mauro Gaetani, n.q. di Presidente dell'SSD PAG Volley, delibera di infliggere a carico degli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Mauro Gaetani, n.q. di Presidente dell'SSD Pag Volley, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera, altresì, di infliggere a carico del sodalizio SSD Pag Volley, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 20 giugno 2020.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 giugno 2020